



# Ministero della Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL  
CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA  
Divisione IV – Promozione della concorrenza e  
semplificazioni per le imprese

Risoluzione n. 45587 del 25 gennaio 2018

**OGGETTO: Decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 – Possibilità per un bar di essere un punto di vendita esclusivo di quotidiani e periodici**

---

Si fa riferimento alla nota con la quale codesto Comune chiede con quali modalità sia possibile, per un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico (nel caso di specie un bar) esercitare l'attività di vendita di quotidiani e periodici.

Al riguardo, la scrivente Direzione generale, richiama, in via preliminare, l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 170 del 2001, il quale dispone che *“Il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica si articola, su tutto il territorio nazionale, in punti vendita:*

- a) esclusivi, che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici;*
- b) non esclusivi, che possono vendere (...) quotidiani o periodici in aggiunta ad altre merci”.*

Richiama, altresì, il successivo comma 3, il quale dispone che *“Possono esercitare l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica, in regime di non esclusività, le seguenti tipologie di esercizi commerciali:*

- a) ... omissis...*
- b) ... omissis...*
- c) i bar (...).”.*

L'esercizio commerciale in discorso, pertanto, in quanto punto vendita non esclusivo, può vendere quotidiani o periodici in aggiunta ad altre merci.

Con riferimento alla circostanza che l'attuale formulazione della richiamata lettera a), del comma 1, dell'articolo 2 comprenda la congiunzione “o”, a fronte della precedente formulazione “ovvero”, la scrivente ha già avuto modo di esprimersi con nota n. 537007 del 7-12-2017, sottolineando che da tale modifica non può conseguire che i soggetti legittimati all'esercizio in regime di non esclusività siano obbligati ad effettuare una scelta tra le due fattispecie di prodotti editoriali, ossia i quotidiani o i periodici.



Quanto sopra, in conseguenza anche della vigente formulazione dell'articolo 2, comma 3, del citato decreto legislativo n. 170, il quale, nell'individuare i soggetti legittimati ad esercitare l'attività in regime di non esclusività, dispone che i medesimi possono *“esercitare l'attività di vendita della stampa quotidiana **e** periodica in regime di non esclusività”*, utilizzando la congiunzione “e” e sancendo, pertanto, la possibilità per i medesimi di vendere ambedue le tipologie.

In conseguenza di quanto sopra, la scrivente Direzione generale ha ritenuto che l'utilizzo della congiunzione **o** all'articolo 2, comma 1, lettera b), stante il contesto al quale la definizione dei punti di vendita non esclusivi è riferibile, sia stato finalizzato a garantire ai soggetti titolari di detti punti di vendita la possibilità di optare per una sola delle due tipologie di prodotti editoriali, ossia i quotidiani e i periodici, e ciò senza conseguenze sulla eventuale opzione di venderli entrambi.

In conclusione, si richiama l'attenzione sull'attuale formulazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 170 del 2001, il quale dispone che *“I punti vendita non esclusivi assicurano parità di trattamento nell'ambito della tipologia di quotidiani e periodici dagli stessi prescelta per la vendita”*.

Stante comunque l'oggetto del quesito, la presente nota è trasmessa anche al Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, con preghiera di far conoscere eventuali osservazioni aggiuntive e/o contrarie.

IL DIRETTORE GENERALE  
(avv. Mario Fiorentino)

All. / 1

BB/stampa quotidiana e periodica